

CONTRATTO PER L'AMMODERNAMENTO DELLE COLONNE MONTANTI ELETTRICHE VETUSTE

Tra

areti SpA a Socio Unico – Codice Fiscale e Partita Iva 05816611007, Sede Legale Piazzale Ostiense, 2 Roma – (di seguito: areti o Impresa Distributrice) rappresentata da _____ in qualità di _____

e

Condominio di Via _____ rappresentato da _____ in qualità di Amministratore, giusti poteri conferiti con la delibera dell'Assemblea di Condominio del _____ (di seguito: Condominio)

Immobile composto da più unità immobiliari¹ di Via _____ rappresentato da _____ in qualità di Rappresentante unico, giusti poteri conferiti con _____ (di seguito Condominio)

Di seguito definiti le "Parti".

DEFINIZIONI

Amministratore	Organo esecutivo della volontà condominiale incaricato ai sensi e agli effetti degli artt. 1129 e seguenti del codice civile.
Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: ARERA)	Autorità nazionale che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.
Delibera ARERA 467/2019/R/eel e ss.mm.ii. (di seguito: Delibera CMV)	Provvedimento che avvia una regolazione sperimentale di durata triennale finalizzata ad effettuare un censimento delle colonne montanti vetuste e a verificare l'efficacia e l'efficienza delle modalità e dei meccanismi di ammodernamento delle colonne montanti vetuste individuati dall'Autorità ARERA.
TIC	Allegato C alla Delibera ARERA 568/2019/R/eel, e ss.mm.ii. "Testo Integrato delle Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione".
TIQE	Allegato A alla Delibera ARERA 566/2019/R/eel e ss.mm.ii., "Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica".

¹ Rientrano in questa casistica tutti quegli immobili, anche costituiti da una molteplicità di unità immobiliari, posseduti e gestiti da un medesimo soggetto giuridico (es. Immobili amministrati da SGR, edilizia residenziale popolare, ecc.)

CEI 0-21	“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”, norma tecnica emanata dal CEI e recepita da ARERA.
Centralizzazione	Soluzione impiantistica che prevede nei condomini la creazione di un vano alla base dello stabile dove l’Impresa Distributrice installa i contatori elettrici a servizio di ciascuna unità condominiale e delle parti comuni. L’impianto elettrico realizzato a valle del contatore e fino all’unità abitativa dell’utente è di proprietà e competenza dell’utente stesso.
Colonna Montante	Colonna montante è la linea in sviluppo prevalentemente verticale facente parte di una rete di distribuzione di energia elettrica che attraversa parti condominiali al fine di raggiungere i punti di connessione, in stabili con misuratori di energia elettrica non collocati in vani centralizzati (Articolo 126.1, lettera a del TIQE).
Colonna montante vetusta (di seguito: CMV)	La colonna montante realizzata prima del 1970 o, in alternativa, realizzata tra il 1970 e il 1985 ma che presenti potenziali criticità definite e giudicate dall’Impresa Distributrice (Art. 134bis.1 del TIQE).
Condominio ²	Insieme delle unità immobiliari e delle parti comuni così come disciplinato dal codice civile. Ai fini del presente contratto si considera “Condominio” anche lo stabile civile composto da più unità abitative proprietà di un unico soggetto che lo rappresenta.
Condominio complesso o Supercondominio	Condominio composto da un pluralità di edifici o stabili destinati ad uso abitativo che condividono alcuni beni, servizi o parti comuni
Impresa Distributrice o Distributore	Società responsabile della gestione, manutenzione e dello sviluppo della rete elettrica di media e bassa tensione che effettua il servizio di distribuzione su un territorio in concessione e che ha per scopo la connessione di terzi (Utenti) alla propria rete, così come individuato dall’art.9 del D.Lgs 79/99.
Punto di Consegna (di seguito POD)	Coincide con i morsetti di connessione posti a valle del contatore, così come definito dalla norma tecnica CEI 0-21. La porzione d’impianto elettrico a monte di detti morsetti, incluso il contatore, è competenza dell’Impresa Distributrice.

Per ogni altra definizione non contenuta nell’elenco sopra riportato si deve fare riferimento a quanto stabilito agli Articoli 1, 80 e 126 del TIQE.

Premesse

- A. In data 19 novembre 2019 ARERA ha pubblicato la Delibera CMV che regola la materia dell’ammodernamento delle Colonne Montanti elettriche Vetuste presenti negli edifici. Tale Delibera è finalizzata a disciplinare e favorire l’ammodernamento delle CMV sia in caso di centralizzazione che di non centralizzazione dei misuratori dell’energia elettrica.
- B. La Delibera CMV ha modificato l’Art 134 del TIQE, prevedendo che l’Impresa Distributrice ed il condominio sottoscrivano un accordo sull’ammodernamento della/e colonna/e montante/i. Con il termine ammodernamento, si intende il rinnovo delle

² Possono partecipare prioritariamente alla sperimentazione tutti i Condomini con obbligo di amministratore, ovvero con più di 8 unità immobiliari, serviti da 9 o più utenze elettriche. Altri Condomini non compresi nella precedente descrizione e non oggetto di censimento, potranno avere accesso alla sperimentazione secondo priorità e discrezione fornita dal Distributore.

opere elettriche e delle opere edili e di ripristino (queste ultime limitatamente alle attività strettamente correlate alle opere elettriche quali opere murarie e cavidotti).

- C. Il livello di pregio delle finiture edili è definito all'Art. 134 quater.2 del TIQE. In caso di presenza di più livelli di pregio delle finiture edili deve essere fatto riferimento al livello di pregio prevalente³. Qualora l'Impresa Distributrice rilevasse una discordanza tra il livello di pregio indicato, nel presente contratto dal Condominio, e quello rilevato al momento dell'ispezione in loco, segnala la discrepanza al Condominio per eventuali rettifiche e si riserva la facoltà di segnalarla all'Autorità per le verifiche del caso (come prescritto dall'Art. 134 sexies.5).
- D. L'ammodernamento della Colonna Montante consentirà ai condòmini di richiedere una potenza contrattuale fino almeno a 6 kW, fermo restando quanto disposto dalla norma CEI 0-21 per le connessioni monofase o trifase con potenza impegnata fino a 10 kW, sia in caso di non centralizzazione che di centralizzazione dei misuratori; per le forniture già contrattualizzate prima dell'ammodernamento della colonna montante, aventi potenze impegnate superiori a 6 kW continueranno a valere le condizioni contrattuali precedenti l'ammodernamento.
- E. Il Condominio in data ___/___/_____ ha deliberato di approvare l'esecuzione delle opere di ammodernamento della/delle CMV di cui all'articolo 2.1 ed allega al presente documento il testo della Delibera (Allegato W). Il Condominio, inoltre, dichiara che sono decorsi i termini per l'impugnazione della stessa.
- F. L'Impresa Distributrice rimane proprietaria e responsabile, anche in materia di manutenzione e sicurezza, dell'impianto di distribuzione ammodernato (fino ai punti di consegna, inclusi i misuratori), inteso come l'insieme delle apparecchiature elettromeccaniche, ancorché realizzate all'interno della proprietà condominiale. Le opere contenenti gli impianti dell'Impresa Distributrice (cavidotti, tubi o altre infrastrutture atte a ospitarne gli impianti)⁴, realizzate dal Condominio, resteranno in ogni momento di proprietà di quest'ultimo, quand'anche i costi di realizzazione delle stesse risultassero successivamente coperti dal contributo erogato dall'Impresa Distributrice. Il Condominio sarà pertanto pienamente responsabile di tali opere; ogni attività di manutenzione e ripristino delle stesse eventualmente necessaria resterà integralmente a carico del Condominio. Lo stesso dovrà assicurare, all'Impresa

³ Nel caso in cui siano presenti finiture edili con diversi livelli di pregio viene identificato come "prevalente" quello che interessa la maggiore percentuale di superficie rispetto alla superficie totale delle pareti interessate dai lavori di ammodernamento. In caso di percentuali equamente divise tra due diversi livelli di pregio verrà considerato il livello di pregio di grado inferiore.

⁴ Fanno eccezione i materiali eventualmente forniti in conto lavorazione dall'Impresa Distributrice stessa (es. cassette di derivazione).

Distributrice, l'uso esclusivo delle suddette opere anche in caso di successivo intervento da parte della stessa sui propri impianti, garantendone pieno e costante accesso.

- G. Le opere edili saranno eseguite esclusivamente dal Condominio e l'Impresa Distributrice non si avvarrà della facoltà di deroga prevista dall'articolo 134octies.1 del TIQE.
- H. Per aderire alla sperimentazione è necessario che il Contratto tra Distributore e Condominio di cui al comma 134quater.1 del TIQE venga sottoscritto entro il 30 giugno 2023 (salvo proroghe definite da ARERA), con possibilità che i lavori di ammodernamento vengano eseguiti entro il in tutto o in parte del 2023. In tal caso anche il riconoscimento dei contributi al Condominio, se dovuti, avverrà nel corso del 2023, compatibilmente con la messa a punto e la verifica della documentazione necessaria. non oltre il 31 dicembre 2023 (salvo proroghe definite da ARERA).

Presupposti dell'intervento di ammodernamento

- I. Le Parti si danno reciprocamente atto che in data ___/___/_____ l'Impresa Distributrice, a seguito di ispezione in loco, ha comunicato a mezzo pec/raccomandata gli esiti delle proprie attività di ispezione nello stabile effettuate:

- ai sensi dell'Articolo 134 del TIQE
- in esito alla manifestazione di interesse effettuata dal Condominio a mezzo pec/raccomandata/adesione tramite modulo informatico in data gg/mm/aaaa, anche a valle di comunicazioni circa la regolazione sperimentale promosse dall'Impresa Distributrice

dando evidenza:

- che la colonna montante vetusta rientra nella fattispecie di cui alla lettera a) dell'Articolo 134bis.1 del TIQE (prima realizzazione antecedente al 1970);
- che la colonna montante vetusta rientra nella fattispecie di cui alla lettera b) dell'Articolo 134bis.1 del TIQE (prima realizzazione compresa tra 1970 e 1985).

Rientrano nella sperimentazione le colonne appartenenti a tale periodo che a giudizio dell'Impresa Distributrice, sulla base di analisi o elementi oggettivi documentabili, presentino potenziali criticità in relazione alla contemporaneità dei prelievi;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.

1. Premesse ed allegati

- 1.1 Le Premesse, Presupposti dell'intervento di ammodernamento e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto.

2. Oggetto

- 2.1 Gli interventi riguarderanno n° __ Colonne Montanti Vetuste composte come riportato nell'Allegato Y e suddivise per edificio, con indicazione del numero di CMV, dei piani per CMV e degli utenti per CMV, nonché dei dettagli relativi a eventuali collegamenti orizzontali da realizzarsi tra il perimetro dell'edificio e il confine di proprietà.

- 2.2 Le Parti concordano che l'intervento di ammodernamento avverrà:

- con centralizzazione misuratori;
- senza centralizzazione misuratori;
- con l'inclusione dei lavori per l'ammodernamento del collegamento tra il perimetro dell'edificio ed il confine di proprietà del Condominio per un totale di _____ metri lineari considerando quanto stabilito all'Art.134quater.4 del TIQE;
- al livello di pregio rilevato in occasione dell'ispezione in loco, che viene di seguito stabilito dal Condominio tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del DPR 445/2000) allegata al presente documento (Allegato X):
 - Basso
 - Medio
 - Alto

Nel caso in cui sia previsto l'ammodernamento di CMV in più edifici del Condominio, il dettaglio dei singoli livelli di pregio degli stabili dovrà essere indicato in modo dettagliato nell'Allegato X.

- 2.3 Il Condominio si impegna a rispettare nell'esecuzione del progetto e nella realizzazione delle opere le specifiche tecniche per la realizzazione delle opere di ammodernamento in capo al Condominio (Allegato Z), che l'Impresa Distributrice in data ___/___/_____ ha trasmesso a mezzo pec/raccomandata e reso disponibile anche sul proprio sito internet

- 2.4 L'ammodernamento della colonna montante, in caso di non centralizzazione dei misuratori dovrà consentire, l'eventuale futura sostituzione o l'aggiunta di cavi elettrici, senza interventi edili.
- 2.5 Ogni onere per la realizzazione delle opere sugli impianti d'utenza (ogni costo collegato, quale manodopera, materiale o altre spese tecniche), anche relativo alla sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 81/2008, è a carico del Condominio.
- 2.6 In base a quanto indicato ai punti precedenti ed alle numeriche riportate nell'Allegato Y, l'importo massimo che può essere riconosciuto al Condominio per le opere oggetto del presente Contratto risulta pari a _____, ___ €. L'importo è comprensivo degli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal Condominio per il rifacimento delle opere edili a seguito di un'esecuzione non conforme alle prescrizioni fornite nelle Specifiche Tecniche dell'Impresa Distributrice o comunque alle Regole dell'Arte.

3. Obblighi a carico del Condominio

- 3.1 Il Condominio si impegna a rispettare gli adempimenti a proprio carico così come stabiliti all'Art. 134quinquies del TIQE, in particolare a comunicare all'Impresa Distributrice:
- entro novanta (90) giorni dalla stipula del contratto, la data di inizio lavori, la data prevista di conclusione dei lavori, i riferimenti dell'impresa individuata per l'effettuazione dei lavori, e più in generale quanto previsto dall'art. 134quinquies.1;
 - con almeno trenta (30) giorni solari di anticipo rispetto alla data originariamente comunicata, eventuali ritardi nei lavori di propria competenza e la motivazione (art. 134quinquies.2).
 - Il ritardo, in ogni caso, non potrà essere superiore a novanta (90) giorni solari e l'ultimazione dei lavori non dovrà superare i termini della sperimentazione, rispettando comunque i limiti indicati dal TIQE. Le comunicazioni parziali o comunque carenti non saranno ritenute valide;
 - entro sessanta (60) giorni dalla conclusione dei lavori, la predisposizione e l'invio della documentazione relativa ai lavori svolti, sottoscritta dal Direttore dei lavori (art. 134quinquies.4) e le coordinate bancarie per l'accredito del contributo riconosciuto.

La non ottemperanza di quanto stabilito agli Articoli 134quinquies.1, 134quinquies.2 e 134quinquies.4 è causa di risoluzione del presente Contratto con conseguente mancato riconoscimento da parte dell'Impresa Distributrice dell'importo di cui al punto.2.6

La non ottemperanza di quanto stabilito all'Articolo 134quinquies.3 potrebbe comportare la rideterminazione dell'importo riconosciuto al Condominio e la conseguente restituzione della quota parte non dovuta o la sua integrale restituzione.

- 3.2 Il Condominio è consapevole della natura e della misura del contributo che l'Impresa Distributrice potrà erogare ai sensi dell'Art. 134 del TIQE solo a seguito di esecuzione delle opere e della certificazione delle stesse così come previsto dell'Art. 134 del TIQE e successivamente specificato (Allegato Y).
- 3.3 Il Condominio è consapevole della possibilità di effettuazione di ulteriori controlli, nel rispetto delle modalità stabilite dall'Autorità, presso le colonne montanti ammodernate in accordo alla regolazione sperimentale ed acconsente agli stessi rendendosi disponibile a fornire, se richiesto, la documentazione prodotta entro sessanta (60) giorni dalla conclusione dei lavori. Tutta la documentazione deve essere conservata dal Condominio per 5 anni.
- 3.4 In caso di dichiarazioni mendaci, nonché in assenza di collaborazione, a seguito della richiesta dei controlli di cui sopra, al Condominio sarà richiesta la restituzione integrale dell'importo erogato, così come disposto dalle norme contenute nel comma 134sexies.5, fatto salvo l'obbligo di procedere alle necessarie denunce all'autorità giudiziaria.
- 3.5 Qualora venga accertata la non conformità delle opere edili eseguite dal Condominio, rispetto alle Specifiche Tecniche fornite dall'Impresa Distributrice o comunque alla Regola dell'Arte, funzionali all'attività di distribuzione dell'energia elettrica, l'Impresa Distributrice potrà sospendere i lavori fino alla comunicazione ed alla verifica di avvenuto adeguamento da parte del Condominio. Inoltre, nel caso in cui l'Impresa Distributrice riscontrasse la non conformità delle opere realizzate dal Condominio alla normativa tecnica vigente (DM 37.08 e ss.mm.ii.) o alle prescrizioni tecniche dalla stessa fornite, ha facoltà di non accogliere eventuali richieste di aumenti di potenza o nuove connessioni nello stabile
- 3.6 In tal caso per quanto riguarda il contributo che potrà essere riconosciuto al Condominio si applica quanto stabilito al punto 2.6.
- 3.7 Il Condominio è consapevole che non saranno in alcun modo riconosciuti i costi sostenuti per qualsiasi altro servizio non riconducibile a quanto stabilito dalla delibera CMV ivi compresi i lavori relativi alle predisposizioni necessarie per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione di cui all'Articolo 134.undecies.1. Resta inteso che,

per suddette opere, il Condominio effettuerà una rendicontazione separata e non utilizzabile per il rimborso.

- 3.8 Il Condominio si impegna a garantire la disponibilità e la collaborazione dei Condòmini al momento del collegamento delle utenze dal vecchio al nuovo impianto ammodernato. Resta inteso che, in caso di diniego o reiterata indisponibilità da parte dei condomini ad acconsentire allo spostamento, sostituzione o collegamento del proprio misuratore dal vecchio impianto al nuovo, il contributo previsto per il Condominio non sarà erogato, se non al termine effettivo di tali lavori.
- 3.9 Il Condominio si rende disponibile, su richiesta dell'Impresa Distributrice, a mettere a disposizione un locale o uno spazio, conformemente alla Norma CEI 0-21, per la realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT qualora la stessa risultasse necessaria in accordo con le specifiche tecniche allegate al presente contratto, per dare seguito alle eventuali richieste di aumento della potenza di cui al punto D delle Premesse, come previsto dall'Art. 8.5 del TIC e dall'Art.7.4.10 e note della Norma CEI 0-21.

4. Obblighi dell'Impresa Distributrice

- 4.1 Entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal Condominio in ottemperanza all'Art. 134quinquies.4 e sottoscritta dal Direttore dei lavori, successivamente alla conclusione delle opere a suo carico l'Impresa Distributrice riconosce al Condominio:
- a. In caso di centralizzazione dei misuratori, un importo pari al valore minimo tra:
 - i. L'importo di cui al comma 134quinquies.4, lettera b. (e comma 134quinquies.4 lettera c, se applicabile) del TIQE;
 - ii. L'importo di cui al punto 2.6 del presente Contratto;
 - b. In caso di non centralizzazione dei misuratori, un importo pari al valore minimo tra:
 - i. L'importo di cui al comma 134quinquies.4, lettera a. (e comma 134quinquies.4 lettera c, se applicabile) del TIQE;
 - ii. L'importo di cui al punto 2.6 del presente Contratto;

5. Risoluzione del presente Contratto

- 5.1 Il presente Contratto si intende risolto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del c.c., qualora
- 5.1.1 Il Condominio non comunichi all'Impresa Distributrice, entro novanta (90) giorni solari a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, tutto quanto stabilito all'articolo 134quinquies.1 del TIQE.
 - 5.1.2 Le opere da eseguirsi a carico del Condominio non siano completate entro i tempi indicati nella comunicazione, o in caso di ritardo motivato, nel diverso termine indicato, tenuto conto che i lavori devono in ogni caso essere completati entro trecentosessantacinque (365) giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
 - 5.1.3 La documentazione di cui all'art. 134quinquies4 del TIQE non sia trasmessa, o non sia integralmente trasmessa, all'Impresa Distributrice entro i tempi indicati nell'articolo stesso.
- 5.2 La risoluzione del presente Contratto comporta il mancato riconoscimento da parte dell'Impresa Distributrice del corrispettivo di cui al punto 2.6.
- 5.3 Eventuali ulteriori ritardi nell'esecuzione delle opere a carico del Condominio che genereranno costi o danni all'Impresa Distributrice potranno essere oggetto di richiesta risarcitoria da parte di quest'ultima nei confronti del Condominio.

6. Riservatezza e Trattamento dei dati personali

- 6.1 Le Parti sono tenute a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, i dati e i documenti riferiti all'altra Parte acquisiti in relazione all'espletamento del presente Contratto, con divieto di comunicare o diffondere tali informazioni, dati e documenti a terzi se non per quanto necessario a dare esecuzione all'incarico oggetto del Contratto stesso.
- 6.2 Le relazioni, la corrispondenza, i pareri e ogni altro documento che ciascuna parte fornirà all'altra in esecuzione o in relazione al presente Contratto sono forniti unicamente per dare esecuzione allo stesso. Essi sono resi disponibili sul presupposto che la parte che li riceve non li utilizzi per scopi diversi dall'oggetto del presente Contratto e non li comunichi o divulghi a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte.

- 6.3 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell’Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali, mediante la consegna dell’informativa allegata (Allegato 1).
- 6.4 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Contratto in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti), siano trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente Contratto e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende in conformità all’informativa resa che ciascuna parte si impegna a portare a conoscenza di tale categoria di interessati.
- 6.5 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente Contratto, siano trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, in conformità all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza degli stessi, nell’ambito delle proprie procedure interne.

7. Legge applicabile e Controversie

- 7.1 Il contenuto del presente Contratto è regolato e dovrà essere interpretato in conformità alla legge italiana.
- 7.2 Per tutto quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente contratto si applica quanto stabilito all’Art. 134 del TIQE che recepisce la Delibera CMV.
- 7.3 Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione o comunque connesse al presente Contratto è esclusivamente competente il Foro dove ha la sede legale l’Impresa Distributrice.

_____, __/__/____

Il Condominio

Il Distributore

Le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del codice civile, gli artt. 3 "Obblighi a carico del Condominio", 5 "Risoluzione del presente Contratto" e 7 "Legge applicabile e Controversie"

_____, __/__/____

Il Condominio

Il Distributore

Allegati:

Allegato 1: Informativa in materia di protezione dei dati personali

Allegato X: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la determinazione dei livelli di pregio

Allegato Y: Elenco delle Colonne montanti per ciascun edificio del Condominio con indicazione degli importi massimi riconoscibili

Allegato W: Delibera⁵ del Condominio per l'approvazione delle opere di ammodernamento delle Colonne Montanti

Allegato Z: Specifiche Tecniche

⁵ Per SGR o edilizia residenziale popolare è necessario fornire documento di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di ammodernamento.